



DOING BUSINESS IN DUBAI

GUIDA PER L'IMPRENDITORE ITALIANO

a cura di Studio Martelli & Partners

STUDIO
MARTELLI

 & partners

INDICE

■ Perché investire a Dubai	5
■ Who's who	7
■ Usi e costumi	9
L'importanza del linguaggio	9
I cinque pilastri dell'Islam	10
Il rispetto delle regole sociali	11
L'abbigliamento	12
■ Emirati Arabi Uniti	14
Dubai	15
■ Politica economica e agenzie per lo sviluppo	16
Dubai Strategic Plan 2015	17
Dubai Department of Economic Development (DED)	18
Dubai Foreign Investment Office (DUBAI FDI)	18
Dubai SME	19
■ Sistema commerciale	20
Le forme giuridiche per le imprese	21
General Partnership Company	21
Public Joint Stock Company (PJSC)	21
Private Shareholding Company (PSC)	22
Joint Venture (Consortium Company)	22

Limited Liability Company (LLC)	23
La procedura per aprire una LLC	23
Branch or Representative Office of Foreign Companies	24
Imprese operanti nel settore Health Care	24
Branch o partecipata? Un'analisi giuridica	25
■ Dubai Free Zones	28
■ Procedure doganali	30
Import ed export di beni	31
Import ed export nelle Free Zones	31
■ Sistema di tassazione	32
Normativa fiscale a Dubai	33
Convenzione contro la doppia imposizione fiscale	33
■ Sistema giudiziario a Dubai	52
■ Studio Martelli & partners	54
Contatti	59

"السلام عليكم"

As-Salamu `alaykum
Pace su di Voi

PERCHÉ SCEGLIERE DI INVESTIRE A DUBAI



Dubai gode di uno dei più alti redditi pro-capite al mondo, politiche statali che consentono il pieno rimpatrio del profitto e del capitale, nessuna imposta sul reddito, nessuna tassa societaria.

Mi piace pensare a Dubai come a un terreno fertile in continua evoluzione, che si nutre non solo di modernità, lusso, finanza e tecnologia, ma anche di tradizione e cultura. In definitiva è un ecosistema completo e complesso, in fortissima crescita, capace di dare ancora molto frutto.

Non solo. Dubai è di fatto la porta privilegiata per chi guarda ad Oriente: si trova strategicamente posto al centro del Medioriente, affacciato sul mare, a sole tre ore di volo da un mercato, quello indiano, con 1,3 miliardi di potenziali consumatori. Ecco perché ogni anno è scelta da una moltitudine di investitori internazionali e da aziende di ogni dimensione, anche, e sempre di più, da quelle italiane.

Tuttavia Dubai, e in genere, gli Emirati Arabi Uniti, sanno offrire il meglio di sé a chi ne conosce appieno le regole e sa rispettarle. Premia chi sa padroneggiare non solo gli aspetti giuridici, fiscali ed economici, ma anche quelli più prettamente di relazione umana e culturali. Da qui nasce l'idea di questa piccola guida: per essere uno strumento di conoscenza, un piccolo manuale ad uso degli imprenditori italiani. Con l'augurio e la speranza che possa trasformarsi per molti dei suoi lettori in una chiave che apra nuove porte verso il futuro.

Buona lettura.

avv. Giovanni Battista Martelli



Bandiera degli Emirati Arabi Uniti



Bandiera dell'emirato di Dubai

WHO'S WHO



HH Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
Presidente degli Emirati Arabi Uniti,
Ruler di Abu Dhabi.



HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Primo ministro e vicepresidente EAU,
Ruler di Dubai



**HH Sheikh Hamdan Bin Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum**
Principe ereditario di Dubai, Presidente
dell'Executive Council Government di Dubai



USI E COSTUMI

IL RISPETTO DELLE REGOLE SOCIALI

L'Islam in generale dà grande importanza al concetto di decenza e modestia nell'interazione tra persone di sesso opposto. Il Corano richiede ai fedeli, uomini e donne, di "abbassare lo sguardo" quando ci si trova al cospetto di una persona dell'altro sesso che non faccia parte della codificata cerchia di parenti che sono considerati membri della famiglia.

Va da sé che anche il viaggiatore occidentale, soprattutto fuori dai luoghi protetti del turismo, non può pensare di ignorare completamente questo codice di condotta. Meglio perciò evitare le effusioni in pubblico, è accettabile per una coppia tenersi per mano. Meglio evitare anche di mostrare troppa familiarità tra uomini, l'omosessualità in molti paesi islamici è infatti considerata addirittura illegale. Buona norma, se si entra in contatto con una donna islamica, è di non comportarsi in modo troppo amichevole. Bisogna evitare di stringere la mano se non si è esplicitamente invitati a farlo.

Il codice di abbigliamento rientra in questa fondamentale area legata al tema del pudore. La morale islamica richiede sempre e comunque alla donna di tenere in pubblico un atteggiamento modesto. Può quindi risultare offensivo indossare abiti aderenti, scollati o troppo corti che lasciano intravedere le forme del corpo.

Un altro tipico errore del viaggiatore occidentale è quello di fotografare indiscriminatamente tutto e tutti, senza mai chiedere il permesso. Nei paesi arabi è severamente vietato fotografare e riprendere aeroporti, postazioni militari, agenti di polizia, uffici pubblici.

L'Islam concettualmente considera illecite tutte quelle attività che rischiano di compromettere la salute e il buon funzionamento del nostro organismo. Il consumo di bevande alcoliche è quindi severamente vietato, in alcuni paesi, più o meno tollerato in altri. È comunque consigliabile non assumere bevande alcoliche in luoghi pubblici.

I CINQUE PILASTRI DELL'ISLAM

Sono la base della vita musulmana: fede, preghiera, elemosina obbligatoria, digiuno durante il mese di Ramadan e il pellegrinaggio alla Mecca per coloro che sono in grado di farlo.

La fede

Non vi è alcun Dio al di fuori di Allah e Muhammad (Maometto) è il suo Profeta.

La preghiera

Salat è il nome delle preghiere obbligatorie che si recitano cinque volte al giorno e che costituiscono il legame diretto tra il credente e Dio. Le preghiere si recitano all'alba, a mezzogiorno, a metà pomeriggio, al tramonto e quando cade la notte, scandendo così il ritmo dell'intera giornata. Chi visita il mondo arabo rimane colpito dall'importanza delle preghiere nella vita quotidiana delle persone.

La zakat

Uno dei principi fondamentali dell'Islam è che tutte le cose appartengono a Dio e quindi i nostri averi sono purificati mettendo da parte una porzione di essi per i bisognosi. Ogni Musulmano calcola il proprio zakat individualmente. In generale questo implica il pagamento annuale del 2,5% del proprio capitale.

Il digiuno

Ogni anno, durante il mese di Ramadan, tutti i Musulmani digiunano dall'alba al tramonto, astenendosi da cibo, bevande e rapporti sessuali. Il digiuno, anche se molto salutare, viene osservato principalmente come metodo di autopurificazione.

Il pellegrinaggio

Il pellegrinaggio annuale alla Mecca - l'Hajj - è un dovere per tutti coloro che siano in grado di adempierlo sia fisicamente, sia economicamente. Circa due milioni di fedeli, provenienti da ogni parte del mondo, si recano ogni anno alla Mecca e ciò rappresenta, tra l'altro, un'opportunità unica di incontro tra individui di diverse nazionalità. La fine del pellegrinaggio è segnata da una festività - Eid al-Adha - che si celebra con preghiere e scambio di doni in seno alle varie comunità musulmane. Questa ricorrenza, assieme a quella di Eid al-Fitr, giorno in cui si festeggia la fine del Ramadan, sono le due più importanti feste religiose del calendario Musulmano.

L'IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO

"السلام عليكم"

As-Salamu `alaykum
Pace su di Voi

"و عليكم السلام"

Alaykum as-Salam
Su di Voi la pace

Il Profeta disse: "abituatevi alla pratica di rispondere al saluto l'un l'altro dicendo Assalamu aleikum"

"إِنْ شَاءَ اللَّهُ"

In šā' Allāh
se Dio [lo] vuole

Sta ad indicare la speranza di una persona credente affinché un evento possa accadere nel futuro.

"حلال"

Halal
Lecito

In arabo la parola intende tutto ciò che è permesso secondo l'Islam, in contrasto a ciò che è harām, proibito. Il concetto include dunque il comportamento, il modo di parlare, l'abbigliamento, la condotta e le norme in materia di alimentazione.

"حرام"

Harām
Proibito

Viene utilizzato nell'Islam per qualsiasi cosa, situazione o comportamento vietato dalla fede islamica. Tra i comportamenti vietati ci sono l'adulterio, il turpiloquio, l'inganno, il furto e la corruzione, questi ultimi anche in riferimento al mondo degli affari. Tra gli alimenti l'alcool e la carne di maiale.

Il Corano vieta espressamente la concessione di credito per ricavarne un guadagno e gli interessi da finanziamenti sono equiparati all'usura: il peccato di usura (e quindi anche il ricavare interessi dai prestiti) è uno dei più gravi secondo la religione musulmana. Nella finanza del mondo musulmano il divieto viene aggirato con formule diverse nella forma ma uguali nella sostanza, tipo la partecipazione agli utili, che devono risultare "Sharia'ah compliant". dunque il comportamento, il modo di parlare, l'abbigliamento, la condotta e le norme in materia di alimentazione.

L'ABBIGLIAMENTO

Sebbene sia sufficientemente occidentalizzata, la popolazione originaria degli Emirati Arabi Uniti è alquanto conservatrice per quanto riguarda il loro stile di vestirsi; tutti i locali vestono (salvo occasioni particolari) abiti tradizionali arabi.

L'abbigliamento maschile

Il **kandura** è una tunica che arriva alla lunghezza della caviglia. Ha generalmente una tasca in alto a sinistra ed è cucita in modo da far circolare agevolmente l'aria, così da rinfrescare il corpo. Generalmente di cotone bianco (soprattutto d'estate e nei luoghi particolarmente caldi), in inverno, la kandura è indossata anche in varianti colorate, per lo più in tonalità più scura e può essere fatto anche con lana o altre fibre più calde.

Sopra la kandura può essere indossata una sopra-tunica (tipo mantello) il cui nome è Bisht o djellabah o aba, generalmente di colore scuro e indossato in occasioni ufficiali (una sorta di alta uniforme);

Gli uomini in genere coprono il capo con una **keffiyeh**, una sorta di sciarpa di forma rettangolare, piegata a triangolo e avvolta sul capo in vari stili. Anch'essa ha la funzione di proteggere la testa dai raggi diretti del sole e consente di coprirsi il viso durante le tempeste di sabbia.

Con il termine **ghutra** tipicamente si indica la versione "estiva" in colore bianco comune negli Emirati e un po' in tutti i Paesi Arabi o a scacchi quadrati bianchi e rossi, più comune in Arabia Saudita.

La **keffiyeh** può essere fermata sul capo da una doppia banda nera (una sorta di "otto" piegato su se stesso per formare un doppio cerchio) il cui nome è **agal**, sotto la keffiyeh alcuni uomini portano un **taqiyah**, una sorta di cappello da preghiera musulmano indossato per lasciar traspirare meglio il capo (a volte infatti è traforato).

L'abbigliamento femminile

L'**abaya** è un indumento femminile utilizzato in alcuni paesi musulmani, essenzialmente nel Golfo Persico. Si tratta di un lungo camice nero, di tessuto leggero, che copre tutto il corpo eccetto la testa, i piedi, le mani.

Per coprire la testa è consuetudine usare un altro indumento che varia a seconda del paese, il **niqab**, che copre tutta la testa eccetto gli occhi, utilizzato principalmente in Arabia Saudita e Oman, dove spesso si associano anche dei guanti neri a copertura delle mani, ad un semplice velo nero, che copre solo i capelli in paesi più moderati tipo gli Emirati Arabi Uniti.





EMIRATI ARABI UNITI

Gli EAU sono una federazione composta da 7 emirati: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah e Fujairah. L'Arabo è la lingua ufficiale, sebbene l'inglese sia molto parlato, unitamente al Hindi e Urdu.

Prima del 1971, erano noti come gli Stati della tregua (Trucial States), con riferimento ad una tregua imposta nel XIX secolo dai britannici ad alcuni sceicchi arabi che non contrastavano, e anzi favorivano, attività piratesche miranti a colpire il naviglio transitante nel tratto di mare di loro competenza.

La religione ufficiale è l'Islam.

Popolazione

Secondo l'Istituto di statistica degli EAU, la popolazione stimata è pari a 8,26 milioni, compresa la popolazione locale, che è stata stimata intorno a 1 milione di abitanti.

Governo

Federazione, con poteri delegati al Governo centrale degli Emirati. Altri poteri vengono esercitati dai "Rulers" dei singoli emirati. Il Consiglio Federale Nazionale è deputato al ruolo legislativo centrale.

Moneta

Tasso di conversione fisso
US\$ 1.00 = AED 3.67
1 AED è composto da 100 fils

Sistema Legale

Combinazione tra la Shari'a (Legge islamica) e la legislazione civile.

Economia

Gli Emirati Arabi Uniti sono una delle realtà maggiormente sviluppate nel MENA. Gli Emirati possiedono la quinta riserva di petrolio al mondo. Nel 2011 il GDP pro capite è stato stimato intorno ai US\$ 48,500, al 12° posto nella classifica mondiale. Non esistono tasse su società o persone. I dazi doganali sono pari circa al 5%.

DUBAI

Introduzione

La prima menzione di Dubai è nel 1095, e il più antico insediamento noto come Dubai risale al 1799. Dubai è stata formalmente istituita nel 1833 da HH Sheikh Maktoum Bin Buti Al Maktoum e rimase sotto il controllo di Al Maktoums quando il Regno Unito assunse la tutela di Dubai nel 1892. La sua posizione geografica costituisce un importante centro per il commercio. Essendo l'estrazione petrolifera nel territorio relativamente scarsa rispetto ai paesi vicini (costituisce il 2% del totale degli Emirati Arabi Uniti), l'economia ha puntato sul settore terziario, promuovendo lo sviluppo edilizio e funzionale della città, il primo caratterizzato dall'applicazione di standard urbanistici di tipo occidentale, il secondo da un moderno apparato di servizi commerciali, finanziari e sociali (istruzione, sanità), mentre è rimasto relativamente in ombra il settore industriale (meccanica, materie plastiche).

Il settore terziario registra un costante progresso grazie soprattutto al turismo (l'emirato accoglie numerose mostre, esposizioni, conferenze e avvenimenti sportivi di livello internazionale e al commercio). L'aeroporto internazionale di Dubai è scalo delle linee che collegano l'Europa all'India e al Sud-Est asiatico.



POLITICA ECONOMICA **E AGENZIE PER LO SVILUPPO**

La politica economica di Dubai si basa sulla salvaguardia e sul rispetto della libertà di praticare qualsiasi tipo di attività e di fornire tutti i servizi. Non ci sono restrizioni sulle importazioni ed esportazioni, tranne alcune limitazioni minori.

Il Governo di Dubai ha pianificato una strategia economica di lungo termine. L'aspettativa è quella di creare una roadmap per il progresso economico dell'Emirato attraverso l'istituzione di un quadro comune allineando tutte le politiche e i piani di sviluppo e coinvolgendo il settore privato nella sua attuazione. L'iniziativa si basa sui principi fissati dal Dubai Strategic Plan 2015.

DUBAI STRATEGIC PLAN 2015

Fin dall'istituzione degli Emirati Arabi Uniti, Dubai ha sviluppato una identità distinta come emirato moderno e dinamico.

Il Governo di Dubai ha impostato lo sviluppo del piano strategico su cinque settori: sviluppo economico; sviluppo sociale; infrastrutture, territorio e ambiente; sicurezza, giustizia e sicurezza; eccellenza nella politica di governo.

Il governo ha adottato una serie di principi guida per i vari settori che compongono il Dubai Strategic Plan 2015:

- Adozione dei principi dell'economia di libero mercato
- Innovazione
- Velocità e precisione nell'esecuzione di un progetto
- Rapporto privilegiato con i partner del settore privato
- Tutela dell'identità nazionale, cultura e stile di vita
- Sviluppo delle risorse umane nazionali
- Promozione della giustizia sociale e dell'uguaglianza
- Fornitura di infrastrutture di livello internazionale
- Tutela dell'ambiente
- Trasparenza
- Performance finanziaria
- Responsabilità sociale

DUBAI DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT (DED)

Il Dipartimento dello Sviluppo Economico ha il compito di predisporre la politica economica e commerciale di Dubai. Il Dipartimento fornisce le licenze commerciali e conduce gli studi necessari per incoraggiare e promuovere il settore privato.

DED favorisce l'ambiente per lo sviluppo economico sostenibile per migliorare il benessere economico e la prosperità di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti, sviluppando e migliorando la politica economica e normativa, fornendo servizi efficienti per gli investitori, le imprese locali e internazionali e per sostenere la crescita di settori chiave.

DED mira a garantire comunicazioni coerenti, pertinenti e tempestive agli operatori economici attraverso l'automazione, i servizi on-line e la razionalizzazione dei processi.

DUBAI FOREIGN INVESTMENT OFFICE (DUBAI FDI)

Il Dubai FDI è una sezione del DED ed è impegnato a posizionare Dubai come polo internazionale per gli investimenti stranieri. Dubai FDI si propone di raggiungere i potenziali investitori attraverso una rete di supporto globale e collaborazioni con le agenzie di promozione degli investimenti locali, federali e privati.

Il FDI assiste nell'identificazione di opportunità settoriali specifiche, fornendo contatti con una rete di attori sia governativi che non governativi. L'FDI ha costruito una rete crescente di agenzie di promozione degli investimenti internazionali e facilitatori di business per raggiungere gli investitori di tutto il mondo, consentendo loro di essere protagonisti dello sviluppo di Dubai.

DUBAI SME

Nel 2002, Dubai SME è stata incorporata come agenzia all'interno del Department of Economic Development. Si occupa di offrire risorse ed expertise per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sul territorio. Le PMI sono alla base del successo della comunità economica di Dubai. Dubai SME offre servizi per stimolare l'innovazione, l'eccellenza e lo sviluppo imprenditoriale attraverso iniziative e strumenti messi a disposizione degli imprenditori. Nel 2011 è stata lanciata l'iniziativa Dubai SME100, un sistema di ranking per le aziende più innovative e promettenti del Paese, finalizzato ad attrarre l'attenzione degli investitori internazionali sulle eccellenze imprenditoriali di Dubai.



SISTEMA COMMERCIALE

Produttori ed esportatori internazionali possono liberamente condurre affari con gli importatori e commercianti con sede a Dubai. Questo tipo di schema può essere adatto per un commercio a basso volume. Tuttavia, per un rapporto commerciale costante, le aziende estere potrebbero voler prendere in considerazione una forma più stabile di rappresentanza.

Le pratiche commerciali negli Emirati Arabi Uniti sono in linea con gli standard internazionali, le specifiche tecniche complete devono essere fornite con i prezzi CIF (Cost, Insurance and Freight, in italiano: costo, assicurazione e nolo).

Gli Emirati Arabi Uniti sono membri del WTO. Solo gli importatori che hanno adeguata licenza di commercio possono svolgere le importazioni negli Emirati Arabi Uniti.

Prima del 1984, ogni emirato aveva procedure autonome che regolavano le operazioni commerciali straniere. La legge federale n.8 del 1984 e la sua modifica con legge federale n.13 del 1988 - la c.d. 'Legge delle Società Commerciali' - "rende obbligatorio che le società debbano essere interamente di proprietà di cittadini emiratini o che gli stessi cittadini debbano possederne almeno il 51% del capitale sociale, mentre il restante 49% può appartenere a soggetti stranieri.

LE FORME GIURIDICHE PER LE IMPRESE

General Partnership Company

Si tratta di una azienda composta da due o più partners che sono responsabili in solido per tutti gli obblighi d'impresa.

Le General Partnership Company sono destinate ai soli cittadini degli Emirati Arabi Uniti perché i partners sono responsabili verso i debiti della società con tutti i loro beni. Non possono essere applicate agli stranieri, poiché essi detengono la maggior parte dei loro assets all'estero.

Public Joint Stock Company (PJSC)

Public Joint Stock Company è un società simile alla nostra società per azioni quotata in borsa.

In tali società la responsabilità di un azionista è limitata dal numero di azioni possedute. Il capitale minimo richiesto per formare una Public Joint Stock Company è di 10 milioni di AED. Tra gli altri requisiti per la costituzione di una PJSC vi è la preparazione di un contratto tra i soci fondatori, un prospetto o invito per la pubblica sottoscrizione supportato da un business plan globale o studio di fattibilità certificato da un revisore, una due diligence, un memorandum of articles and association.

Una PJSC deve avere almeno 10 soci fondatori e la sua gestione deve essere affidata a un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici persone il cui mandato non può superare i tre anni.

Il Presidente e la maggioranza degli amministratori devono essere cittadini degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre almeno il 51% delle azioni della PJSC deve essere detenuto da emiratini. I soci fondatori possono detenere solo il 45% del capitale sociale, il 65% deve essere offerto al pubblico. La legge prevede che le aziende impegnate nel settore bancario, assicurativo o le attività finanziarie debbano essere Public Joint Stock Company.

Private Shareholding Company (PSC)

Una società a partecipazione privata è costituita da un numero di persone non inferiore a tre.

A differenza della Public Joint Stock Company, una società per azioni privata non può invitare il pubblico per la sottoscrizione di proprie azioni. Il capitale sociale minimo per costituire una società a partecipazione azionaria privata è 2.000.000 di AED. Il Presidente e la maggioranza degli Amministratori in una Private Shareholding Company devono essere cittadini degli Emirati Arabi Uniti.

Joint Venture (Consortium Company)

Una Joint Venture è un tipo di società dove due o più partner decidono di dividere i profitti o le perdite di una o più imprese commerciali.

Il contratto di Joint Venture può essere scritto, non è richiesta forma pubblica. Tuttavia, se la Joint Venture è comunicata a terzi, tutti i partner sono responsabili in solido verso costoro. L'esistenza di Joint Venture può essere dimostrata con qualsiasi metodo di prova.



Limited Liability Company (LLC)

Una società a responsabilità limitata (LLC) è la forma più comune di società commerciale formata a Dubai per intraprendere attività commerciali.

Una società a responsabilità limitata può essere formata da un minimo di due a un massimo di 50 persone la cui responsabilità è limitata alle quote e al capitale della società.

La quota minima di partecipazione dei cittadini degli Emirati Arabi Uniti è il 51%. L'utile o la distribuzione delle perdite possono essere riequilibrati, attraverso patti parasociali, la responsabilità della gestione di una LLC può essere conferita sia ai partner nazionali, sia ai partner stranieri o a terzi.

Le azioni di tale società non sono aperte per la sottoscrizione da parte del pubblico e non possono essere emesse azioni negoziabili. Alle LLC possono essere concesse licenze per impegnarsi in una vasta gamma di attività commerciali, tranne che per il settore bancario, assicurativo e finanziario.

Una LLC può essere utilizzata come veicolo preferito per una joint venture tra una parte straniera e una parte emiratina (UAE partner nazionale), qualora entrambe le parti abbiano un obiettivo aziendale comune da raggiungere negli Emirati Arabi Uniti.

La procedura per aprire una LLC

- Ottenere l'approvazione iniziale per il nome e l'attività da parte del Dipartimento dello Sviluppo Economico (DED)
- Ottenere l'approvazione dal competente Ministero/Dipartimento nel caso in cui l'attività sia di natura speciale.
- Redazione del Memorandum of Association (MoA) dell'azienda e autentica notarile.
- Definire la locazione di un ufficio in un edificio commerciale con attestazione da parte di una Agenzia Immobiliare abilitata.
- Ottenere l'approvazione necessaria da Dubai Municipality.
- Presentare la domanda e l'approvazione iniziale unitamente con la copia autenticata del Memorandum of Association, contratto di affitto ecc, al DED.
- Dopo l'esame da parte del dipartimento legale, il nome della Società sarà iscritta nel Registro delle Imprese.
- Memorandum of Association pubblicato nel Bollettino del Ministero della Economia.
- Il Dipartimento dello Sviluppo Economico (DED) dovrà poi rilasciare la licenza.
- Registrazione della Società con il Ministero del Lavoro e Dipartimento di Immigrazione.
- Registrazione presso Dipartimento delle dogane e ottenimento del codice doganale.

Branch or Representative Office of Foreign Companies

Il diritto societario, all'articolo 313, consente ad una società straniera di esercitare la sua attività principale negli EAU aprendo una filiale o un ufficio di rappresentanza.

La differenza tra i due è che la società estera che apre una filiale negli Emirati Arabi Uniti può esercitare liberamente le attività per le quali è concessa la licenza, mentre un ufficio di rappresentanza può praticare solo attività di promozione dei prodotti e servizi forniti dalla società controllante. A differenza di una succursale estera, l'ufficio di rappresentanza non può svolgere attività di impresa. La condizione principale per l'apertura di un ufficio di rappresentanza o una filiale di una società straniera negli EAU è nominare un Service Agent, persona fisica o giuridica basata negli UAE. La società straniera, per ottenere le approvazioni necessarie per la registrazione della branch a Dubai, deve presentare la seguente documentazione:

- Statuto
- Visura camerale
- Visura camerale aggiornata – che dimostri l'esistenza della società madre
- Verbale di assemblea che deliberi l'apertura della branch e nomini il manager
- Procura notarile di nomina del manager
- Documentazioni supplementari saranno richieste dalle autorità pertinenti a seconda del settore di attività dell'azienda.

Imprese operanti nel settore Health Care

La Dubai Health Authority (DHA) è nata nel 2007 per sovrintendere la sanità di Dubai, con l'impegno di rafforzare un settore dinamico, efficiente ed innovativo in questo campo.

La DHA concede le licenze per tutte le strutture sanitarie come la creazione di ospedali, cliniche mediche, cliniche specializzate e licenze per gli operatori sanitari.

Per l'ottenimento della licenza, le aziende e i professionisti devono rispettare diverse normative, procedure e codici di condotta.

Dopo aver conseguito i requisiti richiesti dalla DHA e l'approvazione iniziale, l'investitore può proseguire per completare la registrazione della Società ed ottenere la licenza finale dal DED.

Il governo consente la formazione di società a responsabilità limitata (LLC), quale struttura giuridica atta per la pratica di attività correlate all'assistenza sanitaria.

BRANCH O PARTECIPATA? UN'ANALISI GIURIDICA.

Come noto, lo svolgimento di un'attività economica all'estero da parte di un operatore economico italiano può essere effettuata attraverso l'apertura di una stabile organizzazione formale (nella prassi definita con il termine anglosassone di branch) ovvero attraverso la costituzione di una società in loco partecipata, integralmente o meno, dalla società madre italiana. In alcuni casi, la normativa locale non consente la costituzione, da parte di un soggetto economico estero, di società operative da quest'ultimo integralmente controllate ma richiede la presenza, nella compagine sociale, di un socio locale che in alcuni casi deve detenere una partecipazione di maggioranza (almeno formale) nel capitale sociale della costituenda società.

La branch non costituisce un soggetto autonomo di diritto rispetto alla casa madre, benché essa sia assoggettata ad imposizione nello stato estero ove l'attività economica è esercitata. L'articolo 5 del modello OCSE, trasposto, in Italia nell'articolo 162 del Tuir, identifica la branch come "una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato".

Con riferimento ad una stabile organizzazione di un'impresa italiana all'estero, si evidenzia, sulla base di quanto sopra esposto (mancanza di autonomia giuridica della branch) che i costi, i ricavi ed, eventualmente, le rimanenze della stabile organizzazione divengono parte integrante del bilancio della società italiana e concorrono alla formazione del suo reddito imponibile. Dal punto di vista contabile, è previsto l'obbligo (articolo 14 del D.P.R. 600 del 1973) di rilevare i fatti di gestione relativi all'esercizio della stabile organizzazione, con determinazione separata dei risultati della

gestione ad esse riferibili.

Viene riconosciuto in Italia un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva relativamente al reddito prodotto dalla stabile organizzazione (art. 165 del Tuir)

Non essendo la stabile organizzazione un soggetto giuridicamente distinto rispetto alla casa madre, non è generalmente prevista l'applicazione di ritenute alla fonte sui profitti (netti) che sono attribuiti dalla stabile organizzazione alla propria casa madre, applicazione che, come vedremo è invece prevista – ma in taluni casi attenuata o eliminata in forza di apposite clausole pattizie – nel caso di distribuzione di dividendi da parte di una controllata estera alla partecipante italiana.

Data la mancanza di soggettività giuridica della stabile organizzazione, a fronte della contabilizzazione dei profitti da questa generati, come differenza – positiva - tra ricavi e costi, si evidenzia che, qualora la stabile organizzazione sia in perdita (differenza negativa tra ricavi e costi), essa avrà una diretta rilevanza nei conti della casa madre italiana.

Tra i vantaggi che ha la stabile organizzazione si può indicare la possibilità, prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. 446/1997, di scomputare dalla base imponibile della casa madre, la quota di reddito attribuibile alla stabile organizzazione situata all'estero. Ciò, naturalmente, in conseguenza della diretta contabilizzazione delle componenti positive e negative di reddito della stabile organizzazione nella contabilità della casa madre.

D'altro canto, c'è da evidenziare, tra gli aspetti negativi dell'operare attraverso una stabile organizzazione, la possibilità che si manifesti una doppia imposizione a causa delle diverse regole di determinazione del reddito nonché la necessità, come sopra evidenziato, di duplicare gli obblighi contabili e fiscali derivanti dall'applicazione, da un lato, delle regole e delle procedure contabili (oltre che della lingua, beninteso) del Paese estero in cui la stabile organizzazione opera e di quelle italiane dall'altro.

Un ulteriore aspetto di assoluto rilievo è dato dalla eventuale cessione a terzi delle attività d'impresa esercitate all'estero per il tramite della stabile organizzazione. In tal caso, infatti, non essendo essa dotata di autonomia giuridica e patrimoniale, l'eventuale cessione sarebbe integralmente assoggettabile a tassazione in capo alla società madre italiana come differenza tra i valori fiscalmente ammessi in bilancio (rimanenze di magazzino, eventuali immobilizzazioni materiali ed immateriali attribuibili alla stabile organizzazione) ed il prezzo di cessione.

Qualora, invece, si decidesse di operare all'estero attraverso una società partecipata, si evidenzia come essa sia dotata di piena autonomia giuridica e fiscale, per cui il reddito da essa prodotto viene assoggettato a tassazione esclusivamente nel Paese estero di residenza.

Ad eccezione del caso in cui la società sia residente o domiciliata in un Paese a fiscalità privilegiata, il dividendo eventualmente distribuito dalla partecipata estera alla società italiana partecipante è imponibile nel limite del 5% del suo importo, con aliquota Ires del 27,5%. I dividendi non rientrano nella base imponibile ai fini Irap. Ciò si traduce, a tutti gli effetti, in un'imposizione pari all'1,375% ($27,5\% \times 5\%$).

Anche la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione è soggetta ad imposizione, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 87 del Tuir³, nei limiti

del 5%, generando una tassazione effettiva dell'1,375%.

Come indicato in precedenza, le regole sopra illustrate non si applicano nel caso in cui la società partecipata sia residente o domiciliata in un paese cosiddetto "black listed", come è il caso specifico degli Emirati Arabi Uniti. In tal caso, infatti, le regole contenute negli articoli 167 e 168 del Tuir (rispettivamente, disposizioni in materia di imprese estere controllate e disposizioni in materia di imprese estere collegate) prevedono la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle controllate ivi residenti, indipendentemente dalla effettiva distribuzione degli utili. Naturalmente, al momento della effettiva distribuzione, essi non saranno di nuovo assoggettati a tassazione.

Per evitare che i profitti siano direttamente attribuiti alla società partecipante, in ossequio al principio cosiddetto della trasparenza fiscale, è necessario che venga accolta apposita istanza di interpello disapplicativo atto a dimostrare che "la società o altro ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento". È quindi necessario, come anche confermato dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate, che la società sia effettivamente "radicata" nel tessuto economico del Paese in cui opera.

In alternativa alla dimostrazione della effettiva attività svolta in loco, è possibile, per il contribuente, dimostrare che dalla localizzazione della partecipata non consegue la localizzazione dei redditi in un Paese a fiscalità privilegiata. Ciò, naturalmente, rileva solo nei casi in cui la partecipata sia residente in paesi diversi da quelli "black listed".

Ma ciò non è sufficiente. Infatti, non è possibile fare ricorso all'esimente di cui al comma 1 dell'articolo 167 qualora la società partecipata consegua più del 50% dei propri redditi "dalla gestione, dalla detenzione o

dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari”.

Alle norme di cui ai paragrafi precedenti, si applica la disciplina specifica sui prezzi di trasferimento (transfer pricing – articolo 110, comma 7 del Tuir) in base alla quale il prezzo a cui sono scambiati beni e servizi tra imprese controllate e controllanti deve essere valutato in base al valore normale, in altre parole in base al prezzo che sarebbe stato applicato tra imprese terze ed indipendenti tra loro. Questo aspetto assume particolare rilievo in quanto si tratta di un aspetto a cui gli organi di accertamento e controllo attribuiscono un rilievo sempre maggiore. La disciplina è particolarmente complessa e richiede, nella maggior parte dei casi uno studio approfondito dei beni e servizi scambiati, dei mercati di riferimento, degli eventuali competitor presenti sul mercato e di altri fattori specifici per settore merceologico. Di norma, per le imprese che operano in diversi mercati attraverso proprie partecipate, è prevista la predisposizione di un master file e di una Documentazione Nazionale per ciascuna singola partecipata. Da quanto sopra emerge che la scelta tra operare in un determinato Paese attraverso una branch o una partecipata dipende da vari fattori. Tuttavia è possibile affermare che la scelta più consona sia quella di operare attraverso una società partecipata, circostanza che consente di poter differire (tax deferral) l'imposizione in Italia degli utili prodotti al momento della loro effettiva distribuzione e beneficiando di una tassazione limitata (1,375%).

Tuttavia, nel caso in cui l'attività debba essere svolta in un Paese a fiscalità privilegiata, come è certamente il caso degli Emirati Arabi Uniti, è necessario che si possa, attraverso apposita istanza di interpello, dimostrare di poter beneficiare di una delle esimenti previste dal più volte citato articolo 167 Tuir. Per completezza, si evidenzia, infine, che l'eventuale dividendo distribuito dalla società residente in Dubai alla propria partecipante italiana è soggetto, in base a quanto disposto dall'articolo 10 del trattato contro le Doppie Imposizioni concluso tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, ad una ritenuta alla fonte pari al

■ **5% nel caso in cui la partecipazione detenuta dalla società sia almeno pari al 25%**

del capitale della società che paga i dividendi, ovvero

■ **15% negli altri casi.**

Non è prevista alcuna ritenuta o prelievo fiscale sugli interessi eventualmente corrisposti da una società partecipata ad una società partecipante (e viceversa) ad eccezione del caso in cui l'importo degli interessi non sia stato determinato secondo i canoni che sarebbero stati applicati in mancanza di relazioni partecipative tra creditore e debitore.

Ci preme ribadire che la materia de qua, con particolare riferimento alla possibilità di ottenere risposta affermativa all'istanza di interpello disapplicativo ed alla disciplina dei prezzi di trasferimento, è particolarmente delicata e complessa, richiedendo un esame specifico caso per caso. Siamo in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. In particolare, siamo in grado di predisporre appositi studi di transfer pricing, al fine di determinare il corretto prezzo di trasferimento tra società partecipante e partecipata.



DUBAI **FREE ZONES**

Costituire una società commerciale in una zona franca può essere un'opzione attraente per gli investitori stranieri e le imprese. Le Free Zones contribuiscono a stimolare l'economia attirando investimenti esteri diretti, generando posti di lavoro, aumentando le esportazioni non petrolifere, favorendo la creazione di nuove realtà imprenditoriali attraendo conoscenze, competenze e tecnologie per il paese.

Caratteristiche principali delle Free Zones

- 100% di proprietà straniera
- 100% esenzione dazi doganali sull'import ed export
- 100% rimpatrio dei capitali e dei profitti
- Nessuna imposta sulle imprese, nè imposte sul reddito personale garantite da 15 a 50 anni, a seconda della zona
- Nessuna restrizione di assunzione dei dipendenti

Al momento esistono diverse Free Zones a Dubai, ma ne sono previste altre.
Le principali sono:

1	Dubai Airport Free Zone
2	Dubai Cars and Automotive Zone (DUCAMZ) o Dubai Auto Zone
3	Dubai Design District - D3
4	Dubai Healthcare City
5	Dubai International Academic City
6	Dubai Internet City
7	Dubai International Financial Centre
8	Dubai Knowledge Village
9	Dubai Media City
10	Dubai Gold and Diamond Park
11	Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)
12	Dubai Silicon Oasis (DSO)
13	International Media Production Zone
14	Jebel Ali Free Zone
15	JLT Free Zone

PROCEDURE DOGANALI

La *Dubai Customs* richiede procedure semplici per il transito doganale dei beni, con procedure in sintonia con le leggi regionali e internazionali, in accordo con le best practice adottate a livello internazionale.

IMPORT ED EXPORT DI BENI

Import per il mercato locale

Le merci vengono importate nel mercato locale da altri paesi verso il pagamento di dazi doganali o in esenzione dai dazi a seconda dei casi.

Import per la riesportazione

Le merci possono essere importate nel paese al fine di ri-esportazione in altri paesi. L'importatore deve pagare il dazio doganale in forma di una cauzione che verrà restituita al momento della presentazione di una prova di riesportazione delle merci (entro 18 mesi).

Ammissione temporanea

Le merci possono essere importate dall'estero per essere utilizzate in mostre, mercatini stagionali, eventi simili o in progetti di costruzione e ricerche scientifiche e devono essere restituite nelle stesse condizioni in cui sono state importate.

Esportazione

Nessun dazio doganale è richiesto se i beni sono acquistati localmente o localmente fabbricati.

IMPORT ED EXPORT NELLE FREE ZONES

Disposizioni generali

- L'importatore deve aver ottenuto un codice importatore valido da parte della *Dubai Customs*.
- Le merci devono essere conformi con l'attività indicata nella licenza societaria.
- Le merci devono arrivare nella zona franca entro 72 ore dalla data della dichiarazione in dogana.
- Le merci non devono essere aperte, modificate o distribuite prima del loro arrivo nella zona franca.
- Le merci devono essere controllate mentre entrano nella zona franca o vengono trasferite nei negozi.

Import dalle Free Zone negli UAE/GCC

Questo tipo di operazioni viene effettuato per consentire alle società che operano nelle Free Zones di vendere le loro merci alle imprese locali negli Emirati Arabi Uniti o nei Paesi del GCC. Al bene verrà applicato il dazio doganale secondo le vigenti tariffe.

Import per Re-export dalle Free Zone (FZ Transit Out)

Questo tipo di operazioni viene elaborato per consentire alle imprese Free Zone di vendere le loro merci alle imprese locali negli Emirati Arabi Uniti che operano con licenze commerciali valide sulla base di un meccanismo di importazione per la riesportazione. Questo processo garantisce all'importatore locale un periodo di deroga di 180 giorni per esportare la merce acquistata dalle società Free Zone. È richiesto un deposito doganale equivalente alla tariffa imposta sul valore della fattura. Il rimborso del deposito è effettuato totalmente o parzialmente se viene fornita la prova di esportazione, presentata entro il periodo di tempo assegnato per questo tipo di operazioni.



SISTEMA DI TASSAZIONE

La tassazione negli EAU, in assenza di una normativa federale, è demandata all'autonomia decisionale dei singoli emirati che lo compongono. Esistono legislazioni sulla tassazione in vigore negli Emirati di Abu Dhabi, di Dubai e Sharjah, che stabiliscono una tassazione generale per le società. Per esempio una tassazione sul reddito è prevista dall'Emirato di Dubai con un decreto del 1969 (Dubai Income Ordinance of 1969 and Dubai income tax decree and its amendment 1970).

Queste normative non vengono applicate. Gli unici ambiti di applicazione delle tasse negli EAU sono il settore Oil & Gas (fino al 55%), bancario-finanziario (fino al 20%) e alberghiero (fino al 15%), oltre ad alcune tasse indirette applicate dalle Municipalità e sull'immigrazione. Sostanzialmente non esiste tassazione personale né societaria.

NORMATIVA FISCALE A DUBAI

Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, sono uno strumento di politica tributaria internazionale, necessario ad evitare il fenomeno per cui lo stesso soggetto sia sottoposto due volte a tassazione in due diversi stati. Le convenzioni, infatti, regolano i rapporti tributari tra i soggetti che operano negli stati firmatari della convenzione e che sono collegati quindi agli stessi. Questo strumento ha lo scopo di evitare la tassazione del reddito sia nel paese in cui questo è stato prodotto sia nel paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto. La convenzione sulle doppie imposizioni ha valore superiore rispetto alla normativa nazionale, e, nei casi in cui è previsto prevalgono su questa, così che il giudice tributario sarà tenuto a disapplicare la normativa interna per applicare quanto previsto dalla Convenzione.

Trattato Italia – EAU **Convenzione** **contro la doppia imposizione in** **materia di imposte sul reddito**

L. 28 agosto 1997, n. 309. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (S.O. n. 187/L alla Gazz. Uff. n. 218 del 18 settembre 1997). (Entrata in vigore il 5 novembre 1997);

ITALIA - EMIRATI ARABI

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE

Articolo 1
Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2
Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di "uno Stato contraente", delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché, le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti:

1. imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
2. l'imposta sulle società, ancorché, riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta emiratina")

per quanto concerne l'Italia:

1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3. l'imposta locale sui redditi, ancorché, riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II
DEFINIZIONI

Articolo 3
Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - a. il termine "E.A.U." designa gli Emirati Arabi Uniti e, usato in senso geografico, designa il territorio e le isole degli Emirati Arabi Uniti, compresi il mare territoriale e le zone sottomarine, nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui gli E.A.U. esercitano diritti di sovranità, in conformità alla legislazione interna ed al diritto internazionale concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e minerarie esistenti nelle acque, nel fondo e nel sottosuolo marini;
 - b. Il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
 - c. le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, gli Emirati Arabi Uniti o l'Italia;
 - d. il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
 - e. il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
 - f. le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
 - g. l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
 - h. il termine "nazionali" designa:
 - i. le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
 - ii. le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
 - i. l'espressione "autorità competente" designa:
 - i. per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
 - ii. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato

3. contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 **Residenti**

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
 - a. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - b. se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il proprio centro di interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
 - c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
 - d. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

Art. 5 **Stabile organizzazione**

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a. una sede di direzione;
 - b. una succursale;
 - c. un ufficio;

- d. un'officina;
 - e. un laboratorio;
 - f. una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
 - g. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore a nove mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
- a. si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
 - e. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, raccolta di informazioni, ricerche scientifiche o attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria.

3. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dell'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano parimenti alla Gulf Air, ma solamente in relazione agli utili attribuibili per statuto al partner E.A.U.

Articolo 9

Imprese associate

Allorche'

- a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b. le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accertate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
 - a. il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
 - b. il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne è l'effettivo

beneficiario. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie,

4. artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un processo segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

Utili di capitale

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile Organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti all'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale

o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni, altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e residente.

Articolo 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili, nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione, comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - a. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in ogni periodo di dodici mesi che inizi o termini nell'anno fiscale considerato, e
 - b. le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
 - c. l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16**Compensi e gettoni di presenza**

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17**Artisti e sportivi**

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui sono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attività sono svolte.

Articolo 18**Pensioni**

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19**Funzioni pubbliche**

1.
 - a. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
 - b. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto

Stato il quale:

- i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
- ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2.

- a. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità'.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20 Professori e insegnanti

Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Articolo 21 Studenti

- 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
- 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzione o di formazione, riceve in corrispettivo per prestazioni temporanee rese in detto altro Stato contraente, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali prestazioni siano collegate alla sua istruzione o formazione e che le remunerazioni per tali prestazioni, siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.

Articolo 22**Altri redditi**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia una attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo IV**Metodi per evitare le doppie imposizioni****Articolo 23****Eliminazione della doppia imposizione**

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli "E.A.U.", l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata negli "E.A.U.", ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti: Se un residente degli Emirati Arabi Uniti ritrae

redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, gli Emirati Arabi Uniti devono accordare una detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tale detrazione, tuttavia, non potra' eccedere la quota dell'imposta, calcolata negli Emirati Arabi Uniti prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.

Capitolo V
Disposizioni particolari

Articolo 24
Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono le medesime attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 5 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
5. Le disposizioni contenute nei paragrafi precedenti del presente Articolo non limiteranno comunque l'applicazione delle disposizioni interne volte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale.

Articolo 25

Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, oppure, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per risolvere il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché al fine di prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a. di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente.
- b. di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi, amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c. di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

Agenti diplomatici e funzioni consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

Rimborsi

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente che certifichi la sussistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Capitolo VI

Disposizioni finali

Articolo 29

Entrata in vigore

1. I Governi degli Stati contraenti si comunicheranno l'un l'altro l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima di queste comunicazioni e le sue disposizioni si applicheranno:
 - a. con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio 1993;

- b. con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1993.
- 2. Le domande di rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1993 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

Articolo 30 **Denuncia**

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potrà, mediante preavviso, minimo di sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta ad Abu Dhabi, il 22 Gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, araba ed italiana, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti

AHMED HUMID AL TAYER MINISTRO DI STATO PER LE FINANZE E INDUSTRIA

Per il Governo della Repubblica Italiana

GIOVANNI FERRERO AMBASCIATORE D'ITALIA

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo degli Emirati Arabi Uniti e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

- a. per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;

- b. per quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, comprendono:
 - (i) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
 - (ii) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori qualora detti utili sono occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
- c. per quanto concerne l'articolo 9, nel caso in cui da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con dette persone e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della presente Convenzione.
- d. per quanto concerne l'articolo 15, le disposizioni del paragrafo 3 di detto articolo si applicano anche alle remunerazioni percepite dagli impiegati di imprese di trasporto aereo di uno Stato contraente che svolgono attivita' nell'altro Stato Contraente.
- e. per quanto concerne il paragrafo 6 dell'articolo 24, le disposizioni interne atte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale comprendono le disposizioni relative alla limitazione delle spese da ammettere in deduzione e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.
- f. per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 25, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione;
- g. la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione.
- h. nonostante le disposizioni dell'articolo 29 della presente Convenzione, le disposizioni dell'articolo 8, del paragrafo 3 dell'articolo 13 e del paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione si applicano alle imposte prelevate sugli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili a partire dal 1 gennaio 1988. Gli Stati contraenti non dovranno in alcun modo avanzare richieste di natura fiscale relative ad ogni anno imponibile anteriore alla data di cui al presente paragrafo.
- i. resta altresì inteso che i redditi provenienti da attivita', petrolifere e simili non rientrano nelle disposizioni della presente Convenzione.



SISTEMA GIUDIZIARIO **A DUBAI**

Un'introduzione

La Shari'a islamica costituisce il principio guida e la fonte del diritto in Dubai. Tuttavia vengono adottati principi di diritto civile, analoghi a quelli del diritto egiziano.

Il flusso di imprese commerciali e industriali regionali e internazionali a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti nel corso degli ultimi 30 anni ha portato ad adottare e attuare varie forme di codici federali di diritto.

Alcuni di questi codici federali si applicano sia a Dubai che in altri emirati, trattano di diritto

civile, commerciale, procedura civile, diritto societario, proprietà intellettuale, immigrazione, diritto marittimo, industriale, bancario e diritto del lavoro. Il governo di Dubai ha emanato varie leggi e decreti che regolano principalmente il funzionamento dei vari enti commerciali locali.

Sebbene la costituzione federale degli Emirati Arabi Uniti permetta ad ogni emirato di avere la propria autorità giudiziaria, solo Dubai e Ras Al Khaimah hanno adottato sistemi giudiziari, diversi dall'Autorità Giudiziaria Federale degli Emirati Arabi Uniti.

Dubai ha i propri tribunali indipendenti (e giudici), che non fanno parte dell'Autorità Giudiziaria Federale degli Emirati Arabi Uniti.

I Tribunali di Dubai in primo luogo applicano le leggi federali, il diritto societario, il Codice Civile, nonché le leggi e i decreti emanati dal Ruler di Dubai, laddove la legge federale sia assente o silente.

Il sistema giudiziario di Dubai comprende un Tribunale di primo grado, una Corte d'Appello e una Corte di Cassazione, ripartiti in sezioni civili, penali, e una sezione relativa alla legge della Shari'a.

La sezione relativa alla Shari'a si occupa della materia civile per i musulmani, relativa principalmente a questioni familiari come il divorzio e l'eredità.

Anche i non musulmani sono tenuti a rispettare la legge della Shari'a a Dubai e dovrebbero comportarsi di conseguenza.

Dubai ha anche un tribunale del lavoro che si occupa esclusivamente di controversie tra datori di lavoro e lavoratori, e di una Corte che si occupa esclusivamente di Real Estate.

I casi trattati a Dubai vengono trattati sia in composizione Collegiale, che in composizione monocratica. Inoltre, a differenza di giurisdizioni di matrice anglosassone, non esiste un sistema di precedenti in Dubai.

Tuttavia, le sentenze di alcuni tribunali superiori vengono pubblicate, per fornire elementi utili di interpretazione in futuro.



STUDIO MARTELLI & PARTNERS

Lo Studio Martelli & Partners nasce nel 1959 con l'Avv. Domenico Martelli.

In seguito, con l'inserimento dell'Avv. Giovanni Battista Martelli, si specializza nel settore Corporate avvicinandosi alla consulenza aziendale, al tax planning ed alla internazionalizzazione delle aziende.

La struttura dello studio legale si amplia, poi, con l'entrata, in qualità di Senior Partner, dell'Avv. Anna Maria Tripodi, professionista giovane e brillante, specializzata in Diritto Penale, Corporate Compliance e Fashion Law.

Attualmente, lo Studio Martelli & Partners è presente con le sedi di Roma e Milano in Italia, con uffici a Dubai.

Oggi lo studio è un player commerciale che si affianca alle imprese.

Come lavoriamo

Lo Studio Martelli & Partners ha deciso di lavorare su *success fee* o *percentage fee*, in base al risultato ottenuto, per quanto riguarda l'implementazione del business aziendale, collaborando in stretto contatto con l'azienda sino al raggiungimento dell'obiettivo. In relazione ai servizi di:

- Internazionalizzazione
- Costituzione società estere, pianificazione strategica aziendale
- Reti di imprese
- Finanziamenti alle imprese
- Ricerca e assistenza alle gare di appalto internazionale

lo studio lavora su parcellazione predeterminata, *capped fee*, in relazione alle attività svolte.

Cosa facciamo

La mission dello Studio è quella di fornire un'assistenza professionale, competente ed efficiente, attenta alle esigenze reali del Cliente.

Le competenze specialistiche in materia fiscale, societaria e l'esperienza maturata ci consentono di fornire consulenze ed elaborare strategie di managing aziendale ad hoc improntate al carattere dell'eccellenza.

L'accuratezza e la personalizzazione del servizio offerto, fa dello Studio Martelli & Partners non un semplice studio legale e di consulenza, bensì una *boutique del diritto*.

I NOSTRI **SERVIZI**

Internazionalizzazione

Lo Studio Martelli & Partners è in grado di fornire il miglior supporto all'azienda che ha deciso di intraprendere un percorso d'internazionalizzazione, offrendo la propria esperienza specifica in materia di business management internazionale e garantendo alle aziende i seguenti servizi:

- assistenza legale in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione
- valutazione del potenziale d'internazionalizzazione della azienda
- contrattualistica internazionale
- consulenza doganale
- identificazione e selezione partner strategici
- costruzione di business plan, studi di fattibilità e piani industriali
- costituzione di società locali, branch o uffici di rappresentanza
- assistenza fiscale internazionale, tributaria e doganale
- operazioni di joint venture, acquisizioni e fusioni
- realizzazione di missioni mirate

Lo studio veicola le aziende italiane verso mercati esteri, ponendole in contatto con partner commerciali locali di natura privata ovvero istituzionale, e sovrintendendo alle relazioni instaurande/instaurate. Le aziende vengono indirizzate con un rapporto diretto Business to Business, ove lo Studio ha il ruolo di facilitatore nella transazione, di congiunzione tra le imprese

Bandi di gara internazionali

Lo Studio Martelli & Partners assiste le aziende:

- Ricerca bandi di gara internazionali;
- Assistenza alla partecipazione ai bandi di gara;
- Assistenza in materia di compliance requirements relativi ai bandi

Reti di Imprese

La nostra conoscenza approfondita dello strumento giuridico delle Reti d'Impresa ci consente di affiancare le aziende, che intendono aggregarsi con l'obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività (pur mantenendo la propria individualità commerciale) occupandoci di:

- analizzare la competitività aziendale ed i fattori di miglioramento della singola impresa;
- ricercare e favorire i contatti con altre imprese potenzialmente interessate alla costituzione di Rete;
- predisporre un programma di rete ed un contratto di rete tra le aziende individuate;
- sovrintendere alla sottoscrizione del contratto da parte dei partecipanti;
- gestire la rete d'impresa, quale organo esecutivo;
- reperire finanziamenti ad hoc per la rete d'impresa costituita/constituenda

Finanziamenti alle imprese

Pianifichiamo soluzioni di business efficaci preoccupandoci di individuare anche le forme di finanziamento più idonee per la realizzazione dei progetti, supportando le imprese nell'iter di accesso alle linee di credito:

Finanziamenti Privati

- Private Equity
- Mini-bond
- Venture Capital

Finanziamenti Pubblici

- Fondi Europei
- Finanziamenti Regionali



CONTATTI



Roma
ITALIA

Viale delle Milizie 4
00192 - Roma
Tel. +39 06 86329688
Fax: +39 06 86211319

Milano
ITALIA

Via Montebello 24
20121 - Milano
Tel. +39 02 94437658
Fax: +39 02 89356036

Dubai
UAE

Level 28, Al Habtoor
Business Tower
P.O. Box 29805
Tel. +971 4 453 2684
Fax: +971 4 453 2674
Mobile: +971 50 8545367

www.studiomartelli.it
info@studiomartelli.it